



REGIONE CARABINIERI FORESTALE "PIEMONTE"
Stazione di Almese

Nr. :232 di prot.

Almese, 12.03.19

OGGETTO: L. 21.11.2000 n° 353 - L.R. 04.10.2018 n° 15.
Determinazione Dirigenziale n° 742 del 12.03.2019.
"Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi".-

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di
ALMESE, CAPRIE, CASELETTE, CHIUSA DI SAN MICHELE
CONDOVE, RUBIANA, SANT'AMBROGIO DI TORINO,
SANT'ANTONINO DI SUSA, VAIE, VILLAR DORA

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n° 742 del 12.03.2019 è stato decretato, da parte della Regione Piemonte, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi con decorrenza dal 13 p.v..

Da tale data sono vietati, entro una distanza di m 100 dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibili o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio. E' vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Inoltre non sono più ammesse le deroghe previste dall' art. 10 comma 4 della LR 15/2018 quali: l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate; l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi; l'accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e d'artificio.

L'inosservanza di tali disposizioni determina una sanzione amministrativa pari ad € 2.064,00 che sarà raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa da un appartenente ad una delle categorie previste dall'art. 7, comma 3 - 6 della L. 353/2000 (Vigili del Fuoco, Volontari AIB, Forze di Polizia, personale stagionale utilizzato dalla Regione Piemonte).

Lo stato di massima pericolosità perdurerà fino alla emissione di apposita Determinazione di revoca da parte della Regione Piemonte.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 10 comma 2 della LR 15/2018 su tutto il territorio regionale, dal 1° novembre al 31 marzo, è vietato l'abbruciamento di materiale vegetale a qualsiasi distanza dai boschi.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.-

IL COMANDANTE

(Mar. Ord. Ilaria SERENO)